



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 219 del 29.12.2016

COPIA

Oggetto: Fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 - approvazione e contestuale modifiche alla precedente deliberazione n. 134 del 28/07/2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali" stabilisce che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;
- l'articolo 91 del suddetto Testo unico prevede che "gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Ricordato che:

- l'autonomia organizzativa e programmatica delle amministrazioni comunali in termini di fabbisogno e assunzione di personale è stata negli ultimi anni fortemente compressa dal legislatore, da ultimo anche nell'intendimento di provvedere alla ricollocazione del personale provinciale in esubero, avendo rilevato, a tal proposito, la previsione di cui all'articolo 1, comma 234, della Legge n.208/2015, a norma del quale: "per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della Legge n.190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n.190/2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015...";
- con nota n. 42335 del 11/08/2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ripristinava le ordinarie facoltà di assunzione per gli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna, consentendo di fatto alle Amministrazioni comunali il riavvio delle autonome procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico;

Dato atto che risultano attualmente assunti e vigenti presso l'Ente i seguenti atti programmatici in materia di personale:

- deliberazione n.134 del 28/07/2016, con la quale, sulla base dell'allora contesto normativo di riferimento, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019, con previsione delle seguenti assunzioni:

Anno	N.	Profilo professionale	Tipo rapporto	Ctg.
2017	2	Istruttore amministrativo contabile	indeterminato	C
	1	Istruttore tecnico	indeterminato	C
	1	Istruttore informatico	indeterminato	C

2018	Nessuna assunzione programmata		
2019	Nessuna assunzione programmata		

- deliberazione n.190 del 06/12/2016, con la quale, a parziale rettifica del proprio precedente atto n.167 del 20/10/2016, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, con previsione delle seguenti assunzioni:

Anno	N.	Profilo professionale	Tipo rapporto	Ctg.
2016	2	Istruttore amministrativo contabile	indeterminato	C
	1	Istruttore tecnico	indeterminato	C
2017	1	Istruttore direttivo informatico	indeterminato	D1
	1	Istruttore direttivo tecnico*	indeterminato	D1
	1	Funzionario contabile	determinato	D3
2018	Nessuna assunzione programmata			

- * assunzione subordinata al mancato rientro in servizio di dipendente dimessosi con diritto alla conservazione del posto sino al 12/04/2017;

Ricordato che con propria deliberazione n.167 del 20/10/2016 è stata inoltre modificata la dotazione organica dell'Ente;

Considerato che si rende necessario procedere alla revisione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 di cui alla suddetta deliberazione n.134 del 28/07/2016, allineandone le previsioni del biennio comune 2017-2018 con quelle assunte con la più recente citata deliberazione di Giunta n.190 del 06/12/2016 relativa al triennio 2016/2018;

Ricordato che, in base all'attuale contesto normativo, al netto delle disposizioni in materia di capacità assunzionale (c.d. Turnover) nel proseguo analizzate, non possono procedere all'assunzione di personale con qualsiasi tipologia contrattuale, gli enti che:

- non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001);
- non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ex articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001; in particolare ai sensi dell'art. 33 "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare";
- non hanno approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

- non hanno garantito, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1, commi 557-ter e 557-quater della Legge 296/2006); il valore medio del triennio 2011/2013 va assunto come parametro fisso e immutabile, non dinamico (Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 25/2014);
- non hanno rispettato il Patto di Stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008);
- non abbiano adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009); in particolare si evidenzia come le nuove disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014, hanno inciso sulla nuova disposizione dell'art.169 del TUEL ed in particolare sul comma 3-bis, a norma del quale "...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG";

Rilevato, in merito a quanto sopra evidenziato, che:

- con propria deliberazione n.167 del 20/10/2016 è stata da ultimo effettuata la ricognizione e la modifica della dotazione organica dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 3 del 14/01/2016, sulla base della ricognizione effettuata dai Responsabili di Settore, ciascuno con riferimento alla propria struttura, si è dato atto della mancata presenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs n.165/2001; l'insussistenza di situazioni di eccedenza di personale, come da dichiarazioni agli atti, è stata confermata e aggiornata dai responsabili dei nuovi servizi costituenti la macrostruttura dell'Ente dopo le modifiche disposte con la deliberazione di Giunta n.85 del 14/04/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03/02/2015 è stato approvato il piano triennale per le azioni positive;
- è stato rispettato il Patto di stabilità interno con riferimento all'esercizio 2015;
- con deliberazione n.176 del 08/11/2016 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2016;
- le citate programmazioni del fabbisogno di personale garantiscono il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1, commi 557-ter e 557-quater della Legge 296/2006);

Atteso che in merito al rispetto di quest'ultimo parametro, in relazione ai criteri di calcolo delle spese di personale da adottare in seguito all'introduzione dei nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, ed in particolare sull'individuazione dell'anno di computo delle spese aventi esigibilità differita da imputarsi al fondo pluriennale vincolato, sussistono diverse e opposte interpretazioni, riassumibili nei seguenti termini:

- la Corte dei Conti, sezione Autonomie, nell'allegato alla delibera n.13/2015 - appendice b2 - per gli enti in sperimentazione dell'armonizzazione contabile

ex d.lgs. n. 118/2011, nella sezione "integrazione al punto 6.2", specifica che:

- occorre inserire per il computo delle spese di personale dell'anno di riferimento la quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo;
- occorre escludere dal computo delle spese di personale dell'anno di riferimento la quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese do personale imputata dall'esercizio precedente;
- la Corte dei Conti del Molise con deliberazione n. 218/2015/par approfondisce analiticamente la problematica relativa all'imputazione della spesa di personale avente esigibilità nell'anno successivo a quello di riferimento giungendo alla seguente conclusione: "...nel computo della spesa di personale 2015 è tenuta ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e con le precisazioni sopra riportate, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2014 e precedenti rinviate al 2015; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all'esercizio successivo";

Dato atto che l'Amministrazione per il calcolo della spesa di personale si avvale dei criteri di cui alla suddetta deliberazione della Corte dei Conti del Molise e che a tale impostazione ha aderito anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Evidenziato che in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione rilevano inoltre una serie di disposizioni succedutesi negli ultimi anni tese a limitare le c.d. facoltà assunzionali degli enti rispetto alle cessazioni di personale intervenute (c.d. Turnover), ovvero che consentono di effettuare nuove assunzioni limitatamente ad una quota percentuale della spesa sostenuta per il personale cessato, ed in particolare:

- l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 113 e successive modificazioni, abrogato dal D.L. n. 90/2014, il quale stabiliva che gli enti soggetti al patto di stabilità interno potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- articolo 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114/2014, modificato dall'articolo 4, comma 3, della Legge n.125/2015, e, in specie:
 - comma 5, a norma del quale negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557,

557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato;

- comma 5-quater, ai sensi del quale fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;
- articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, a norma del quale le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

Dato atto che ai fini del calcolo delle suddette facoltà assunzionali l'articolo 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012 stabilisce che “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turnover”;

Rilevato che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la capacità assunzionale 2016, calcolata tenuto conto dei resti della capacità assunzionale degli anni 2015-2014-2013, nei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti e con rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente inferiore al 25%, nella cui casistica rientra l'Amministrazione comunale di Sestu, è data da:

Capacità assunzionale 2016	
2016 (capacità assunzionale di competenza)	100% spesa cessati 2015
2015 (eventuale capacità residua)	100% spesa cessati 2014
2014 (eventuale capacità residua)	80% spesa cessati 2013
2013 (eventuale capacità residua)	40% spesa cessati 2012

Determinata, tenuto conto delle citate disposizioni, l'attuale capacità assunzionale, come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera a), al netto delle risorse che potranno essere utilizzate a decorrere dal 2017 in virtù delle cessazioni dell'anno 2016, tenuto conto anche delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017;

Dato atto che continua a trovare applicazione la previsione di cui all'articolo 1, comma 47, della L. 311/2004 a norma del quale “in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo

indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”;

Constatato che anche la Corte dei Conti, in più occasioni si è espressa in merito alla neutralità della mobilità rispetto alle disposizioni in materia di capacità assunzionale; da ultimo la Corte dei Conti Piemonte, tornata sull'argomento, nella delibera n.70/2016/SRCPIE/PAR conferma che “il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa)... la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico”;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014, adottato ai sensi del predetto articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente all'individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2014-2016, dal quale si evince, per gli enti ricompresi tra i 20.000 e i 60.000 abitanti, un rapporto massimo di n.1 dipendente ogni 133 abitanti;

Dato atto che il Comune di Sestu rispetta abbondantemente suddetto limite, con un rapporto, alla data del 31/12/2015, di n.1 dipendente ogni 232 abitanti;

Vista la Legge n. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed appurato che attualmente l'Ente rispetta le quote d'obbligo ivi stabilite, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 1, 3 e 18;

Atteso che, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, dei limiti normativi evidenziati e del budget effettivamente disponibile per le assunzioni, è possibile procedere all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;

Visto l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 267/2000 a norma del quale il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Acquisite e conservate agli atti le richieste di personale predisposte dai responsabili dei servizi costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione, le quali possono trovare solo parziale soddisfacimento in virtù delle limitazioni normative testé evidenziate;

Richiamate e in questa sede confermate l'analisi e le motivazioni di cui alla propria precedente deliberazione n.190 del 06/12/2016 di approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, anche relativamente alla previsione dell'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000, di n.1 funzionario contabile, ctg. D3, cui affidare il ruolo di responsabile del settore Servizi Finanziari e Tributi;

Atteso che in materia di assunzioni a tempo determinato rileva anche la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1-quater del decreto legge n.113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016, a norma del quale:

- a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- suddette limitazioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano gli enti locali, non applicandosi tuttavia agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n.296/2006 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- sono in ogni caso escluse dalle suddette limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge n.190/2014, come modificato dall'articolo 4, comma 2-bis, legge n.125/2015, "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità...";
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della Legge n.125/2013 di conversione del decreto legge n.101/2013, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
 - dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
 - dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge n.125/2013 di conversione del citato decreto legge n.101/2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016;

Visto il decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare gli articoli 30 e seguenti in materia di mobilità e assunzioni nel pubblico impiego;

Preso atto dell'istanza di stabilizzazione inoltrata da una dipendente nel profilo professionale di "istruttore direttivo amministrativo contabile", ctg. D1, ai sensi dell'articolo 71 della Legge Regionale n. 2 del 04/02/2016;

Considerato che i vigenti limiti in materia di assunzione di personale, costituiti dal combinato disposto delle citate norme in materia di capacità assunzionale (c.d. turnover) e dal limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, non consentono all'Ente di procedere all'assunzione di tutte le figure professionali necessitate;

Ritenuto, tenuto conto delle richieste effettuate dai responsabili di settore competenti e delle priorità individuate dall'Amministrazione:

- di dover confermare per gli anni 2017/2018 le assunzioni già programmate nell'ambito del fabbisogno di personale 2016/2018 approvato con la propria recente deliberazione n.190 del 06/12/2016, le cui motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate e condivise;
- di non poter prevedere al momento alcuna assunzione per l'anno 2019 in virtù del mutante contesto normativo di riferimento, anche in considerazione dell'imprevedibile impatto che le nuove disposizioni in materia di pensionamento anticipato avranno sull'organigramma comunale;
- dover assumere, sulla base di quanto sopra rappresentato, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 come da risultanze allegate alla presente sotto la lettera B), nei termini e secondo le modalità ivi definite;

Rilevato che ai sensi delle richiamate disposizioni di legge l'Amministrazione non detiene graduatorie in corso di validità conseguenti a concorsi indetti per la copertura di posizioni a tempo indeterminato nei profili professionali di cui è prevista l'assunzione nel triennio 2017/2019;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Acquisito in merito alla proposta programmazione del fabbisogno di personale in oggetto il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi del richiamato articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, nonché dell'articolo 3, comma 10-bis del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n.114/2014 (verbale n. 40 del 16/12/2016);

Dato atto che in merito alla proposta programmazione del fabbisogno di personale è stata data informazione alle OO.SS. e alla RSU ai sensi dell'articolo 7, del CCNL 01/04/1999;

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione n. 69/2011;
- il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione n. 68/2011;

Sentito il Segretario Comunale;

Acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime, per le motivazioni esposte in premessa,

DELIBERA

Di prendere atto della capacità assunzionale dell'Ente, calcolata sulla base del combinato disposto delle norme richiamate in premessa, come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera A), tenuto conto dei resti delle capacità assunzionali relativi al triennio precedente (2013-2015), quale presupposto per l'adozione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019;

Di approvare il fabbisogno di personale a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2017/2019 come da risultanze di cui al prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

Di dare atto che l'assunta nuova programmazione deve intendersi sostitutiva rispetto a quella approvata con deliberazione n.134/2016 con riferimento al medesimo triennio 2017/2019;

Di dare atto che l'assunzione di n.1 istruttore direttivo tecnico, ctg. D1, prevista per l'anno 2017, è subordinata al mancato rientro in servizio del dipendente di analogo profilo professionale dimessosi in data 12/10/2016 ed avente diritto alla conservazione del posto sino al 12/04/2017;

Di dare atto che la programmazione di cui alla presente nulla innova rispetto all'atto programmatico assunto con la deliberazione n.190/2016, a cui pertanto si rinvia integralmente, non essendo prevista alcuna nuova e ulteriore assunzione, per le specifiche relative alla copertura finanziaria;

Di attestare che l'assunta programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, coerentemente con le attuali previsioni di bilancio, come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera C) e da verbale dei revisori dei conti agli atti (n. 34 del 02/12/2016), assicura il rispetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, a norma del quale a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 21/12/2016

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 29/12/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **12/01/2017** al **27/01/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/01/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/01/2017

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.01.2017

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato a) alla delibera di Giunta

DETERMINAZIONE E UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE TRIENNIO 2017/2019

ANNO 2014

CAPACITA' ASSUNZIONALE

n.	Profilo professionale	anno cessazione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Salario accessorio ¹	Tot. Importo annuo
1	collaboratore professionale	2013	B3	pt. 61,11%	€ 11.140,30	€ 928,36	€ 1.995,00	€ 14.063,66
1	istruttore amministr. cont.	2013	C1	t.pieno	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 1.995,00	€ 23.070,33

Tot. Costo cessati							€ 37.133,99
Capacità assunzionale (80% costo cessati 2013)							€ 29.707,19

ASSUNZIONI EFFETTUATE

n.	Profilo professionale	anno assunzione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Salario accessorio ¹	Importo annuo
1	istruttore direttivo vigilanza	2014	D1	t.pieno	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 1.995,00	€ 24.925,60

Tot. Costo assunti							€ 24.925,60
Resti capacità assunzionale anno 2014							€ 4.781,59

ANNO 2015

CAPACITA' ASSUNZIONALE

n.	Profilo professionale	anno cessazione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Salario accessorio ¹	Tot. Importo annuo
1	istruttore amministr. cont.	2014	C1	t.pieno	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 1.995,00	€ 23.070,33

Tot. Costo cessati							€ 23.070,33
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2014)							€ 23.070,33

ASSUNZIONI EFFETTUATE

n.	Profilo professionale	anno assunzione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Salario accessorio ¹	Importo annuo

Tot. Costo assunti							€ 0,00
Resti capacità assunzionale anno 2015							€ 23.070,33

ANNO 2016

CAPACITA' ASSUNZIONALE

n.	Profilo professionale	anno cessazione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 [^] mensilità	Salario accessorio ¹	Tot. Importo annuo
1	istruttore amministr. cont.	2015	C1	t.pieno	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 1.995,00	€ 23.070,33
1	istruttore dir. amm. vo cont.	2015	D1	t.pieno	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 1.995,00	€ 24.925,60

Tot. Costo cessati	€ 47.995,93
Capacità assunzionale (100% costo cessati 2015)	€ 47.995,93

ASSUNZIONI EFFETTUATE

n.	Profilo professionale	anno assunzione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 [^] mensilità	Salario accessorio ¹	Importo annuo

Tot. Costo assunti	€ 0,00
Resti capacità assunzionale anno 2015	€ 47.995,93

¹ Nota Funzione Pubblica 11786 del 22/02/2011 – Corte dei Conti Emilia Romagna del.18/2012/par
N.B. Importi al netto degli oneri riflessi

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE COMPLESSIVA PER L'ANNO 2016

Capacità assunzionale 2014 (resti)	€ 4.781,59
Capacità assunzionale 2015 (resti)	€ 23.070,33
Capacità assunzionale 2016	€ 47.995,93
Totale	€ 75.847,85

UTILIZZO CAPACITA' ASSUNZIONALE IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

ANNO 2016

n.	Profilo professionale	anno assunzione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 [^] mensilità	Salario accessorio ¹	Tot. Importo annuo
1	istruttore amministr. cont.	2016	C1	t.pieno	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 1.995,00	€ 23.070,33
1	istruttore tecnico	2016	C1	t.pieno	€ 19.454,15	€ 1.621,18	€ 1.995,00	€ 23.070,33

Tot. Utilizzo capacità assunzionale nell'anno	€ 46.140,66
di cui relativa all'anno 2014	€ 4.781,59
di cui relativa all'anno 2015	€ 23.070,33
di cui relativa all'anno 2016	€ 18.288,74
Residuo capacità assunzionale da riportare 2017	€ 29.707,19

ANNO 2017

n.	Profilo professionale	anno assunzione	Cat.giur. Di accesso	t.pieno/ part-time	Stipendio tabellare	13 [^] mensilità	Salario accessorio ¹	Tot. Importo annuo
1	istruttore dirett. informatico	2017	D1	t.pieno	€ 21.166,71	€ 1.763,89	€ 1.995,00	€ 24.925,60

Tot. Utilizzo capacità assunzionale		€ 24.925,60
	di cui relativa all'anno 2014	0
	di cui relativa all'anno 2015	0
	di cui relativa all'anno 2016	€ 24.925,60
Residuo finale capacità assunzionale		€ 4.781,59

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato b) alla delibera di Giunta

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2017/2019

ANNO 2017

ctg.	N.	Profilo professionale	Costo annuo	Costo nel 2017	Modalità reclutamento	Destinazione	Note
D1	1	istruttore direttivo informatico	€ 31.937,97	€ 31.937,97	Nell'ordine: Art. 30 D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria), Art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 (collocamento personale in disponibilità), Artt. 35 e segg. D.Lgs.165/2001 (procedure ordinarie – concorso pubblico)	Ufficio Sistemi informativi ed informatici	Copertura di posto vacante in dotazione organica. Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
D1	1	istruttore direttivo tecnico*	€ 31.937,97	€ 31.937,97	Art.30 D.lgs. 165/2001 (mobilità volontaria)	Ufficio Urbanistica	Copertura di posto vacante in dotazione organica. Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
Tot.	1		€ 63.875,94	€ 63.875,94			

*Assunzione subordinata al mancato rientro in servizio di dipendente dimessosi con diritto alla conservazione del posto sino al 12/04/2017, non incidente sulla capacità assunzionale.

ANNO 2018

ctg.	N.	Profilo professionale	Costo annuo	Costo nel 2018	Modalità reclutamento	Destinazione	Note
		Nessuna assunzione programmata					
Tot.	0		€ 0,00	€ 0,00			

ANNO 2019

ctg.	N.	Profilo professionale	Costo annuo	Costo nel 2019	Modalità reclutamento	Destinazione	Note
		Nessuna assunzione programmata					
Tot.	0		€ 0,00	€ 0,00			

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2017/2019

ANNO 2017

ctg.	N.	Profilo professionale	Costo annuo	Costo nel 2017	Modalità reclutamento	Destinazione	Note
d3	1	funzionario contabile	€ 37.360,28	€ 37.360,28	Selezione ex art.110 dlgs.267/2000	Servizi finanziari	Rapporto subordinato a tempo pieno, dal 02/01/2017 al 31/03/2018
Tot.	0		€ 37.360,28	€ 37.360,28			

ANNO 2018

ctg.	N.	Profilo professionale	Costo annuo	Costo nel 2018	Modalità reclutamento	Destinazione	Note
		Nessuna assunzione programmata					
Tot.	0		€ 0,00	€ 0,00			

ANNO 2019

ctg.	N.	Profilo professionale	Costo annuo	Costo nel 2019	Modalità reclutamento	Destinazione	Note
		Nessuna assunzione programmata					
Tot.	0		€ 0,00	€ 0,00			

2016 U	9322	0	1	2	1	oneri riflessi sul fondo di produttività'	15.856,20	15.856,20	15.856,20
2016 U	9323	5010	1	2	7	fondo pluriennale vincolato irap su fondo di produttività'	3.145,00	3.145,00	3.145,00
2016 U	9323	10	1	2	7	irap su fondo di produttività'	5.835,97	5.835,97	5.835,97
2016 U	9331	0	1	2	1	compenso per lavoro straordinario	14.917,31	14.917,31	14.917,31
2016 U	9332	10	1	2	7	irap su lavoro straordinario	1.268,00	1.268,00	1.268,00
2016 U	9332	0	1	8	1	oneri assistenziali previdenziali ed assicurativi su compen si per lavoro straordinario	3.552,00	3.552,00	3.552,00
2016 U	12980	0	4	0	5	servizi per conto terzi (voce di spesa neutra da rilevare a consuntivo – elezioni)	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESA PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE DAL COMPUTO
€ 3.385.334,04 | € 3.329.770,33 | € 3.318.891,17 | € 3.318.891,17
COMPONENTI DELLA SPESA A DEDURRE

2016 U	//					accantonamento competenze per rinnovo contrattuale dipendenti (ex cap.203)	7916,05*		
2016 U	//					accantonamento oneri per rinnovo contrattuale dipendenti (ex cap.204)	2877,36*		
2016 U	//					accantonamento irap per rinnovo contrattuale dipendenti (ex cap.204/10)	792,53*		
2016 U	203	0	1	2	1	spese per rinnovo contrattuale dipendenti (IVC)	23.469,10	23.469,10	23.469,10
2016 U	204	10	1	2	7	irap per rinnovi contrattuali personale dipendente (IVC)	2.108,17	2.108,17	2.108,17
2016 U	204	0	1	2	1	oneri previdenziali ed assistenziali per rinnovi contrattuali dipendenti (IVC)	7.099,68	7.099,68	7.099,68
2016 U	230	0	1	2	1	indennità e rimborso spese per missioni effet. dal persona le	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2016 U	320	0	1	2	3	spese per la formazione, qualificazione e perfez. del perso nale	2.058,43	2.058,43	2.058,43
2016 U	325	0	1	2	3	spese per la formaz. qualificazione e perfez. del personale. (ex cap.1165 entrata.p.v.13) fi	6.499,40	6.499,40	6.499,40
2016 U	326	0	1	2	3	spese formazione segretario generale	500,00	500,00	500,00
2016 U	411	0	1	6	3	corsi di formazione obbligatori ai sensi del d.lgs.626/94	6.000,00	1.000,00	1.000,00
2016 U	VARI					categorie protette	134.400,19	134.400,19	134.400,19
2016 E	2530					rimborso per personale in comando presso altre Amministrazioni (Valdes – Ministero della Giustizia)			0,00
2016 E	2540					rimborso segreteria convenzionata Sestu-Donori per segretario generale + rimborso servizio in convenzion	27.229,28	27.229,28	27.229,28
2016 E	5000					imputazione al Fondo pluriennale vincolato	86.749,94	86.749,94	86.749,94

TOTALE COMPONENTI DELLA SPESA A DEDURRE
€ 311.275,43 | 297.114,19 | 292.114,19 | 292.114,19
TOTALE SPESA PERSONALE NETTA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, L.296/2006
€ 3.074.058,61 | € 3.032.656,14 | € 3.026.776,98 | € 3.026.776,98
DIFFERENZIALE RISPETTO A SPESA NETTA MEDIA TRIENNIO 2011-2013
-€ 41.402,47 | -€ 47.281,63 | -€ 47.281,63

* somme 2016 accantonate per l'anno 2017

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

BILANCIO PLURIENNALE USCITA TRIENNIO 2016 - 2018

CAPITOLI	Impegni ultimo esercizio	Previsioni esercizio in corso		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018				ANNOTAZIONI
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE	
9322 5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI RIFLESSI SUL FONDO DI PRODUTTIVITA'	0,00	9.143,49	CO	8.806,00	8.806,00	8.806,00	26.418,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	8.806,00	8.806,00	8.806,00	26.418,00	
9323 0010 IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'	1.500,00	5.020,70	CO	-3.450,00	-164,03	-164,03	-3.778,06	
			SV	9.285,97	6.000,00	6.000,00	21.285,97	
			T	5.835,97	5.835,97	5.835,97	17.507,91	
9323 5010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'	0,00	3.285,97	CO	3.145,00	3.145,00	3.145,00	9.435,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	3.145,00	3.145,00	3.145,00	9.435,00	
9331 0000 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	9.451,16	25.252,53	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	14.917,31	14.917,31	14.917,31	44.751,93	
			T	14.917,31	14.917,31	14.917,31	44.751,93	
9332 0000 ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.249,37	6.010,10	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	3.552,00	3.552,00	3.552,00	10.656,00	
			T	3.552,00	3.552,00	3.552,00	10.656,00	
9332 0010 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	313,51	2.146,47	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	1.268,00	1.268,00	1.268,00	3.804,00	
			T	1.268,00	1.268,00	1.268,00	3.804,00	
COD. STATISTICO: 100 SPESE DI PERSONALE	3.048.132,75	3.263.295,33	CO	-22.282,95	123.946,08	113.066,92	214.730,05	
			SV	3.233.586,27	3.205.824,25	3.205.824,25	9.645.234,77	
			T	3.211.303,32	3.329.770,33	3.318.891,17	9.859.964,82	
TOTALE GENERALE	3.048.132,75	3.263.295,33	CO	-22.282,95	123.946,08	113.066,92	214.730,05	
			SV	3.233.586,27	3.205.824,25	3.205.824,25	9.645.234,77	
			T	3.211.303,32	3.329.770,33	3.318.891,17	9.859.964,82	